

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPAZIO 2030 APS

Oggi 27 del mese di Aprile dell'anno 2021 si sono riuniti i sottoscritti signori:

1. Mazzari Valeria, nata a Forlì (FC) il 02/04/1993, residente in c.so Mazzini n. 165 a Forlì (FC), MZZVLR93D42D704V
2. Balestra Carmela, nata a Ceglie Messapica (BR) il 13/11/1996, residente in via Pinca n. 30 a Francavilla Fontana (BR), BLSCML96S53C424X
3. Novello Rebecca, nata a Torino (TO) il 27/01/1996, residente in via Bongiovanni n. 9 a Torino (TO), NVLRCC96A67L219C
4. Beatrice Forese, nata ad Abano Terme (PD) il 23/10/1997, residente in via del Medico n. 58 a Limena (PD), FRSBRC97R63A001Z
5. Pinzani Gemma, nata a Bagno a Ripoli (FI) il 23/09/1995, residente in via Meucci n. 9 a Firenze (FI), PNZGMM95P63A564P
6. Thomas De Luca, nato a Ponte dell'Olio (PC) il 01/03/1993, residente in via Giovanni Bianchi n. 6 a Forlì (FC), DLCTMS93C01G842L
7. Crociani Martina, nata a Forlì (FC) il 07/11/1993, residente in via Plauto n. 28 a Forlì (FC), CRCMTN93S47D704W
8. Dorsa Said Masghati, nata a Teheran (Iran) il 03/03/1992, residente in c.so Porta Po n. 68/D a Ferrara (FE), SDMDRS92C43Z224M
9. Joana Neto, nata a Lisbona (Portogallo) il 13/11/1997, residente in rua Engenheiro Manuel n. 146 a Tramagal (Portogallo), BSLJNO97S53Z128H

Scopo della riunione è la costituzione di una associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata SPAZIO 2030 APS con sede in Forlì (FC), in corso Mazzini n. 165.

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Attivare la cittadinanza rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile identificati nell'Agenda 2030 dell'ONU;
- Sensibilizzare la cittadinanza verso un consumo consapevole;
- Costruire una rete con le realtà del territorio.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- s) Agricoltura sociale.

Al fine di contribuire alla realizzazione delle attività sopra descritte, l'associazione si propone di collaborare con tutti coloro, (istituzioni, singoli individui o altre associazioni) che condividano gli stessi obiettivi. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- Organizzare eventi e laboratori finalizzati alla sensibilizzazione verso uno stile di vita sostenibile;
- Divulgare sia online che offline informazioni relative alle realtà territoriali virtuose che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU;
- Partecipare a reti o aggregazioni che perseguano la stessa finalità coerente col presente statuto, tramite co-progettazioni e collaborazioni;
- Promuovere scelte di consumo consapevole attraverso l'offerta di prodotti etici, locali e sostenibili;
- Organizzare attività di riqualificazione del territorio e laboratori di agricoltura sostenibile.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Mazzari Valeria ed a fungere da Segretaria la Sig.ra Crociani Martina

La Presidentessa illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione, che agisce in conformità alla al D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e ai relativi decreti attuativi, che sarà retta secondo le norme stabilite dallo statuto allegato al presente atto quale parte integrante.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti stabiliscono che la quota associativa per l'anno 2021 è fissata in euro dieci. Stabiliscono altresì che il primo esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre 2021.

La Presidentessa viene da tutti i presenti delegata a compiere tutte le pratiche e formalità necessarie a dare esecuzione a quanto convenuto col presente atto.



Fino alla data in cui sarà tenuta la prossima assemblea elettiva, sono chiamati a comporre il primo Consiglio Direttivo i Signori:

Mazzari Valeria	Presidentessa
Forese Beatrice	Vice Presidentessa
Crociani Martina	Segretaria
Pinzani Gemma	Tesoriera
Balestra Carmela	
Novello Rebecca	
De Luca Thomas	
Neto Joana	
Masghati Said Dorsa	

La Presidentessa

Valeria Mazzari

La Segretaria Verbalizzante

Martina Crociani

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun socio fondatore:

1. Mazzari Valeria

Valeria Mazzari

2. Forese Beatrice

Beatrice Forese

Crociani Martina

Martina Crociani

4. Pinzani Gemma

Gemma Pinzani

5. Balestra Carmela

Carmela Balestra

6. Novello Rebecca

Rebecca Novello

7. De Luca Thomas

Thomas

8. Neto Joana

Joana Neto

9. Masghati Said Dorsa

Said Masghati Dorsa

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 30 APR 2021
N. 775 Mod. 3 € 20,00
Euro duecento

L'ADDETTO AL SERVIZIO



**STATUTO
ASSOCIAZIONE SPAZIO 2030 APS**

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'associazione di promozione sociale denominata "SPAZIO 2030 APS" (d'ora in avanti l'Associazione), sorta da un Gruppo di volontari come espressione dei valori dell'associazionismo.

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Forlì, in Corso Mazzini, 165. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Attivare la cittadinanza rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile identificati nell'Agenda 2030 dell'ONU;
- Sensibilizzare la cittadinanza verso un consumo consapevole;
- Costruire una rete con le realtà del territorio.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- s) Agricoltura sociale.

Al fine di contribuire alla realizzazione delle attività sopra descritte, l'associazione si propone di collaborare con tutti coloro, (istituzioni, singoli individui o altre associazioni) che condividano gli stessi obiettivi. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- Organizzare eventi e laboratori finalizzati alla sensibilizzazione verso uno stile di vita sostenibile;
- Divulgare sia online che offline informazioni relative alle realtà territoriali virtuose che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU;
- Partecipare a reti o aggregazioni che perseguano la stessa finalità coerente col presente statuto, tramite co-progettazioni e collaborazioni;
- Promuovere scelte di consumo consapevole attraverso l'offerta di prodotti etici, locali e sostenibili;
- Organizzare attività di riqualificazione del territorio e laboratori di agricoltura sostenibile.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità, che si impegnino a realizzarli e, pertanto, si riconoscano e accettino il presente Statuto, collaborando al raggiungimento delle finalità proprie dell'Associazione.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto e intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel registro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 giorni.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio iscritto nel registro dei soci da almeno 3 mesi ha diritto a:

- Votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- Votare per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa;
- Proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;
- Essere parte attiva dell'organizzazione;
- Partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- Proporre attività in linea con l'Associazione;
- Conservare una copia dei documenti di gestione.

I soci hanno diritto a esaminare i documenti sociali obbligatori (i.e.: registro soci, verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea e deliberazioni del Consiglio Direttivo), previa richiesta scritta. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- All'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- A mantenere comportamenti in linea ai valori e la finalità dell'Associazione ed essere parte attiva dell'organizzazione;
- A versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, in funzione dei programmi di attività;
- Ad assumersi eventuali responsabilità.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- Per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul registro dei soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul registro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Gli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, devono essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzati e destinati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, o di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, e ad ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività sociale ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n°117.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea dei Soci;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno 3/4 dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro soci da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 2 soci. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota in via telematica.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggere all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità almeno 15 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Elaborare e fissare i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;

- Approvare il bilancio di esercizio;
- Approvare i regolamenti interni;
- Effettuare proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- Deliberare le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- Previa determinazione del numero dei componenti, eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- Delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 11 eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata a eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da 3 membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o via sms da spedirsi non meno di 8 giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Segretario, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Tesoriere;
- Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- Dare esecuzione alle delibere assembleari;
- Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- Predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- Deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del registro soci;
- Individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- Deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- Elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- Convocare l'Assemblea dei Soci;
- Sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci e del registro dei volontari assicurati;
- Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- Provvedere alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni, dal Consiglio Direttivo.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 25 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 26 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 27 - NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto e incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Forlì, 21/06/2021

Firma dei soci fondatori

Beatrice Faese
Rebecca Novelli
thaw
Mirella Cecchi
Candida Dilestra

Francesco Paolo Ferretti e figlio Noto
Nicoletta
Said Magy
Gianfranco